

**Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale
ASSOCIAZIONE PANORAMA APS**



L'anno 2023, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 18.30, presso la sede dell'Associazione sita in Piazzetta Ottoboni, 4 a Pordenone, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE PANORAMA APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie in base al nuovo Codice del Terzo Settore;
2. Variazione denominazione sociale;
3. Varie ed eventuali;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il cav. Giovanni Furlan, il quale, in tale veste, fa constare:

* che sono presenti n. 47 (quarantasette) soci su n. 59 (cinquantanove) soci;

* che del Consiglio Direttivo oltre al Presidente sono presenti i signori Colin Marco, Capone Giulio, Caldi Giancarlo, Crosato Laura, Colacino Vincenzo, Giavedon Gianni, Mennito Nicola, Caprari Mario, Scaramuzza Michele, Piccinin Andrea, Gava Elena, Zanot Alessandro;

* che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla convocazione dell'assemblea;

* che la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

P.1 APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN BASE AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

Il Presidente illustra ai soci le motivazioni delle modifiche statutarie da apportare allo statuto, modifiche che si sono rese necessarie per l'adeguamento dell'associazione al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) e per la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Lo statuto pertanto viene adeguato e verrà successivamente richiesta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla sezione delle associazioni di promozione sociale.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

Il testo del nuovo statuto dell'associazione adeguato al nuovo codice del terzo settore, viene allegato al presente verbale all'allegato "A".

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare allo statuto, limitatamente a quanto deliberato, le eventuali modifiche non sostanziali richieste dall'Organo Amministrativo Regionale competente per l'approvazione.

P.2 VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE

Il presidente comunica la necessità di adeguare anche la denominazione sociale a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore. Propone pertanto la seguente nuova denominazione **"ASSOCIAZIONE PANORAMA APS"**.

L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno alle ore 19.30 l'assemblea straordinaria si scioglie.

Il Presidente

Cav. Giovanni Furlan

Il Segretario Verbalizzante

Giulio Capone



affidato a Pordenone il 27-08-2023
al n. 3 con liquidati € 200,00
di cui per imposta IPOT. € 1500
con allegati: 1



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, running diagonally across the page.]



STATUTO ASSOCIAZIONE PANORAMA APS

L'associazione rappresenta la continuità dell'attività della Società Panorama fin dal 1970.

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PANORAMA APS", d' ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone in Piazzetta Ottoboni, 4 e con durata illimitata.

L'associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'eventuale trasferimento di sede sociale all'interno della stessa regione non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere votata in assemblea con i quorum qualificati dell'assemblea straordinaria.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione nasce con lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti sociali dei cittadini del territorio in cui opera attraverso l'organizzazione e il sostegno di qualunque attività culturale, ricreativa, ludica, di volontariato e di interesse sociale che contribuisca allo sviluppo della comunità pordenonese.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Promuovere e gestire ogni forma di attività culturale, ricreativa e sportiva, ludica, di volontariato e di interesse sociale;
- Organizzare la formazione di una coscienza volontaristica fra gli iscritti, in modo da garantire comportamenti incisivi e coerenti nelle specifiche emergenze, dando in tal modo risposte alle esigenze di tutte le categorie sociali, in particolare delle più disagiate;
- Organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, seminari e corsi;
- Organizzare e gestire, in nome proprio e di terzi, mostre, esposizioni e concerti;
- Organizzare escursioni e visite sul territorio;
- Pubblicare e/o promuovere scritti;
- Indire borse di studio e/o premi, concorsi di pittura, di scultura e fotografica;
- Mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;

- Promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e del Terzo Settore;
- Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività dell'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d)- f) – i) - k) del D.Lgs 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopi di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e approvate dal Consiglio di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- operare nell'interesse dell'Associazione;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato cessa per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la data d'approvazione del bilancio del periodo di competenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- La Direzione Sociale;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore legale dei Conti;

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, alla data dell'assemblea nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio di amministrazione

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale delle attività;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

ART. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione ed è espressione dell'Assemblea Generale secondo le modalità previste dalle norme regolamentari.

E' l'organo che esamina e ratifica le deliberazioni della Direzione Sociale.

La sua funzione è di raccordo tra il corpo sociale che si esprime in via prioritaria attraverso l'Assemblea Generale e l'organo di governo dell'Associazione rappresentato dalla Direzione Sociale e dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione hanno dunque carattere vincolante per la Direzione Sociale e il Presidente. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta della Direzione Sociale, delibera su tutte le iniziative che saranno promosse dall'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 15 membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio di Amministrazione competono la gestione e la tutela degli interessi istituzionali dell'Associazione e dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione:

- provvede all'utilizzo del patrimonio sociale per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- nomina, fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti della Direzione Sociale ed il Segretario.

Il Consiglio ha facoltà di deliberare su tutte le materie, che non siano espressamente riservate all'Assemblea Generale e/o alla Direzione Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la Direzione Sociale a deliberare su alcune materie di propria attribuzione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga nel corso dell'anno a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono predisposte dal Presidente, con invito scritto, mediante anche mezzi di convocazione elettronica, nel quale deve essere riportato l'ordine del giorno degli oggetti da trattare. Detto invito deve essere trasmesso, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo la convocazione d'urgenza.

Una copia integrale della convocazione è affissa presso la sede dell'associazione.

E' altresì consentita l'adunanza del Consiglio di amministrazione e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Consiglio di amministrazione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

ART. 9 – Direzione Sociale

La Direzione Sociale si articola in una serie di competenze che corrispondono ai seguenti principali segmenti di attività istituzionale dell'Associazione:

- la gestione delle questioni giuridiche ed economiche;
- l'attività e i rapporti con le istituzioni;
- le attività sociali e di solidarietà;

- l'attività di promozione culturale, teatrale, ludico, artistiche e sportive.

Al componenti della Direzione Sociale viene assegnata la direzione di un comparto di competenza. Il loro mandato deve conformarsi agli indirizzi deliberati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio d'Amministrazione in stretto raccordo con il Presidente dell'Associazione.

Ogni componente della Direzione Sociale può avvalersi del supporto del gruppo tematico di riferimento di cui al presente statuto.

La Direzione Sociale è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella prima seduta utile, mediante votazione segreta.

Qualora se ne appalesi la necessità, il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni della Direzione Sociale anche ad altri consiglieri o a rappresentanti di gruppi tematici operanti nell'ambito dell'Associazione.

La Direzione Sociale vigila sugli adempimenti amministrativi e gestionali dell'Associazione, valutando e attuando le proposte e le iniziative che risultino utili e opportune per l'interesse dell'Associazione assicurando la necessaria e puntuale informazione al Consiglio di Amministrazione.

La Direzione Sociale delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide solo in presenza di almeno tre dei suoi componenti.

La Direzione Sociale predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo, li propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, quindi, dell'Assemblea Generale.

ART. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci e dei volontari;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di amministrazione;
- provvede ad ogni altro incarico affidatogli dal Consiglio di amministrazione;

ART. 12 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 117/17 l'assemblea procederà alla nomina di un Organo di Controllo, che potrà essere anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 13 – Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/17 l'assemblea procederà alla nomina del Revisore Legale dei Conti, che potrà essere anche monocratico.

ART. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

ART. 17 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Esso è predisposto dal consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

ART. 18 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'associazione, presentando espressa domanda di presa visione al Consiglio di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi.



ART. 19 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22 – Logo Associazione

Lo stemma associativo è di proprietà esclusiva dell'associazione PANORAMA APS e non potrà essere riprodotto o utilizzato da nessuno senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione.

Varianti cromatiche dello stemma potranno essere di volta in volta utilizzate per opportunità di comunicazione a dipendenza degli strumenti di diffusione utilizzati ma sempre previa delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 – Regolamento interno e Collegio Arbitrale

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del regolamento tra gli organi ed i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata di un Collegio Arbitrale.

ART. 25 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Così modificato dall'assemblea straordinaria dei soci del 27 luglio 2023

Il Presidente
Cav. Gianni Furlan

Il Segretario
Giulio Capone

